



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/47/3515

Roma, data protocollo
3 SET. 2018

OGGETTO: Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza 10 luglio 2018 recante le modalità attuative del ruolo d'onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-UILMP-P.N.F.D.)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=

Si trasmette copia del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno-supplemento straordinario n. 1/45 del 3 settembre 2018, relativo all'oggetto.

Ad ogni buon fine, si precisa che il suddetto Bollettino Ufficiale sarà disponibile sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> e sul sito della rete internet: <https://dv.poliziadistato.it>, nell'apposito spazio dedicato al riordino delle carriere.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 3 settembre 2018

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/45

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 10 LUGLIO 2018 RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE DEL RUOLO D'ONORE DEL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

- Pubblicazione -



CORTE DEI CONTI



0026508-12/07/2018-SCCL9-MIDPREV-R



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE DEL RUOLO D'ONORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza*", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*";
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- RITENUTO** che in attuazione dell'articolo 3, comma 10, del decreto Legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Polizia di Stato si debba provvedere ad individuare modalità di iscrizione al Ruolo d'Onore di cui all'articolo 65-ter del decreto Legislativo 05 ottobre 2000, nr.334 del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
- CONSIDERATO** altresì che devono essere altresì individuate ai sensi del predetto articolo 65-ter, con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, le modalità di progressione in carriera degli iscritti al ruolo d'onore e quelle di richiamo in servizio;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

CAPO I

RUOLO D'ONORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per gli appartenenti alle carriere dei funzionari e ai ruoli della Polizia di Stato destinatari di giudizio di assoluta inidoneità all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbia dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nei casi di cui al Capo Terzo, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.

Articolo 2

(Istituzione del Ruolo d'Onore)

1. Le iscrizioni al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Legislativo 29 maggio 2017, nr.95 e sono riferite a dispense dal servizio e concessione dei relativi trattamenti pensionistici avvenuti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 65 ter del decreto Legislativo 05 ottobre 2001, nr.334 purché riferite a persone viventi.
2. Sono fatti salvi gli effetti delle iscrizioni già avvenute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La tenuta del Ruolo d'Onore è affidata alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Articolo 3

(Articolazione del Ruolo d'Onore)

1. Il Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è articolato in singoli elenchi secondo le carriere e i ruoli della Polizia di Stato in cui il personale è iscritto in corrispondenza di quelli di provenienza nell'ordine determinato dall'anzianità assoluta.

Articolo 4

(Procedimento per l'iscrizione)

1. Il procedimento di iscrizione è attivato a domanda dell'interessato a cura degli Uffici, Reparti e Istituti di appartenenza al momento di collocamento in quiescenza che procedono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

tempestivamente a trasmettere la completa documentazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

2. Non possono conseguire l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza coloro che nel biennio precedente a quello di inizio del procedimento abbiano riportato un giudizio inferiore a "buono" o se nel quinquennio precedente fossero privi dei requisiti previsti in attuazione dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, numero 782.

3. Coloro che al momento della cessazione dal servizio fossero sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria possono conseguire l'iscrizione, anche con effetti retroattivi, dopo la definizione dei relativi procedimenti.

Articolo 5

(Procedimento per la cancellazione)

1. Il procedimento di cancellazione è attivato d'ufficio a cura della Direzione Centrale per le Risorse Umane su notizia, comunque acquisita, della ricorrenza delle condizioni che avrebbero impedito l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della morte dell'iscritto.

CAPO II

MODALITA' DI PROGRESSIONE IN CARRIERA

Articolo 6

(Criteri per la progressione)

1. Gli iscritti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza progrediscono secondo le modalità procedurali previste per le qualifiche corrispondenti alle carriere e ai ruoli di originaria appartenenza secondo le regole di cui al presente provvedimento.

2. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza non possono conseguire le promozioni se dopo l'iscrizione e richiamati in servizio abbiano riportato un giudizio inferiore a "buono" o se nel quinquennio precedente fossero privi dei requisiti previsti in attuazione dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, numero 782.

3. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza se richiamati in servizio e successivamente sospesi cautelamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria possono conseguire la promozione, anche con effetti retroattivi, dopo la definizione dei relativi procedimenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza conseguono le promozioni mediante scrutinio per merito assoluto alla maturazione delle condizioni richieste per ognuno degli avanzamenti.
5. Le Commissioni di scrutinio per i singoli ruoli adottano i criteri generali di progressione in carriera prescindendo dai requisiti di idoneità fisica.
6. La Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di avanzamento per i funzionari appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
7. Non possono conseguirsi più di tre promozioni salvo il caso di cui all'articolo 10 (Quarta promozione).
8. Al personale iscritto al Ruolo d'Onore è esclusa l'attribuzione della denominazione di "Coordinatore".

Articolo 7 (Prima promozione)

1. La prima promozione si consegue alla maturazione di cinque anni nella qualifica rivestita al momento di iscrizione nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e con la permanenza di almeno un anno nel predetto.

Articolo 8 (Seconda promozione)

1. La seconda promozione si consegue:
 - a) dopo che siano trascorsi cinque di permanenza nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
 - b) dopo aver conseguito un'anzianità complessiva minima di dieci anni, cumulandosi quella della qualifica posseduta con quella precedente;
 - c) al compimento di un anno di servizio nel caso di richiamo in servizio.

Articolo 9 (Terza promozione)

1. La terza promozione si consegue:
 - a) dopo che siano trascorsi cinque anni dalla seconda promozione;
 - b) al compimento di un anno di servizio nel caso di un ulteriore richiamo dopo quello che abbia dato luogo alla seconda promozione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 10 (Quarta promozione)

1. La quarta promozione si consegue a condizione che l'iscritto al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sia titolare di trattamento pensionistico di prima categoria di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915:

- a) dopo che siano trascorsi cinque anni dalla terza promozione;
- b) al compimento di un anno di servizio nel caso di un ulteriore richiamo dopo quello che abbia dato luogo alla terza promozione.

Articolo 11 (Passaggio ad altro ruolo o alle carriere dei Funzionari)

1. Il personale del ruolo degli agenti ed assistenti od equiparati iscritto al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza può conseguire l'avanzamento alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti od equiparati.
2. Il personale del ruolo degli ispettori od equiparati titolare di pensione di prima, seconda e terza categoria ovvero decorato al valor civile o al valor militare, e il personale del ruolo dei sovrintendenti iscritto al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che non ha ottenuto il numero massimo di promozioni previste può conseguire, a domanda, l'avanzamento alla qualifica iniziale di Vice Commissario previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dopo la maturazione dell'anzianità di ruolo, qualifica e servizio richiesti dagli articoli 7, 8 e 9.
3. I Funzionari così nominati non possono conseguire complessivamente nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza un numero di promozioni (compresa la prima) superiore a quelle dell'articolo 6 e comunque ottenere promozioni oltre quella a Commissario Capo.

CAPO III MODALITA' DI RICHIAMO IN SERVIZIO

Articolo 12 (Provvedimento di richiamo in servizio)

1. Il provvedimento di richiamo in servizio degli iscritti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 13 (Condizioni per il richiamo in servizio d'autorità)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

espressione del proprio consenso in merito, possono essere richiamati in servizio in caso di speciali esigenze della Polizia di Stato, nei limiti delle vacanze d'organico delle carriere e dei ruoli del personale delle corrispondenti qualifiche.

2. L'impiego in servizio deve avvenire per incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche dell'appartenente al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
3. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza delle qualifiche delle carriere dei Funzionari non possono essere destinatari di incarichi di direzione di uffici, reparti ed istituti.
4. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato annualmente qualora perdurino le speciali esigenze di servizio e continui a sussistere la relativa vacanza in organico.

Articolo 14

(Condizioni per il richiamo in servizio a domanda)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza decorati al valor civile o militare, che non abbiano superato i limiti di età previsti per il collocamento in quiescenza d'ufficio, possono chiedere di permanere o di essere richiamati in servizio per lo svolgimento di incarichi di studio e ricerca, di docenza nell'ambito della formazione professionale del personale della Polizia di Stato e di costruzione della cultura della Legalità nella formazione scolastica nei limiti delle vacanze d'organico delle carriere e dei ruoli del personale delle corrispondenti qualifiche.
2. Il richiamo in servizio è valutato in relazione alle effettive possibilità di impiego nei predetti incarichi e in relazione alla professionalità e capacità dimostrate dal richiedente prima dell'avveramento delle condizioni per l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
3. I richiedenti presentano la domanda per il tramite delle Questure di residenza che curano l'istruttoria della relativa istanza trasmettendola tempestivamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Articolo 15

(Impiego del personale richiamato in servizio)

1. L'appartenente al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamato in servizio non può essere impiegato in operazioni di polizia e in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.
2. L'appartenente al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamato in servizio non acquisisce le qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria previste per la qualifica rivestita.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 (Norme particolari di stato)

1. Agli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio si applicano le disposizioni di cui al Titolo II (Norme particolari di stato) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nr. 335.
2. Il personale iscritto nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza non può essere comandato a prestare servizio presso le altre amministrazioni o enti che svolgono attività di polizia.

Articolo 17 (Uso dell'uniforme di servizio)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio, in relazione alle condizioni fisiche, indossano l'uniforme di servizio ordinaria.

Articolo 18 (Armamento)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio non sono destinatari di armamento in dotazione individuale, né affidatari di armamento di reparto.
2. Gli spostamenti all'esterno delle strutture dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza necessitati dall'espletamento degli incarichi di servizio avvengono a bordo di automezzi di servizio con personale dei ruoli che espleta servizio di polizia

Articolo 19 (Valutazione annuale)

1. Agli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio, in relazione alla carriera o al ruolo di iscrizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto Legislativo 05 ottobre 2000, nr. 334 e dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nr. 335.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 20 (Tessera di riconoscimento)

1. Agli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio viene rilasciata dal Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, per il tempo dello stesso, la speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono conformi a quella della carriera o al ruolo di originaria appartenenza.
2. Ad essi non è assegnata la placca di riconoscimento.

Articolo 21 (Disposizioni finali)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 10 LUG. 2018

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO ATTI
MINISTERO DELL'INTERNO E DIFESA

Reg. n. 182-1

14 LUG. 2018

IL MAGISTRATO

14 LUG. 2018